

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4810

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997

Presentato il 15 marzo 2004

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente Memorandum d'intesa, firmato a Jakarta il 18 febbraio 1997 dai Ministri della difesa italiano e indonesiano, si basa sulla convinzione che la cooperazione tra i due Paesi nel settore dei materiali per la difesa favorisca il consolidamento delle capacità difensive dei due Paesi ed il loro sviluppo industriale nello specifico settore degli armamenti.

La collaborazione nei campi tecnico-logistico e dell'industria per la difesa di cui

all'articolo 1 si riferisce in maniera particolare alla cooperazione nel settore degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa.

All'articolo 2, il Memorandum d'intesa individua tutte le varie forme di collaborazione/cooperazione.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Comitato Misto con compiti di coordinamento e controllo delle attività eseguite nell'ambito del Memorandum d'intesa e di

studio per l'individuazione di nuove forme di collaborazione.

L'articolo 5, relativo agli impegni contrattuali, sancisce le regole ad essi relative.

L'articolo 6 regola l'eventuale supporto da fornire alla controparte nel caso di richiesta di informazioni relative a particolari prodotti industriali di una delle Parti.

L'articolo 7 specifica che ogni Parte sosterrà le spese relative all'attuazione del Memorandum d'intesa.

L'articolo 8 detta le regole relative alle proprietà intellettuali.

L'articolo 9 fissa i criteri relativi alla segreteria.

L'articolo 10 stabilisce le modalità delle visite di rappresentanti italiani e indonesiani alla controparte.

L'articolo 11 detta le norme da seguire in caso di controversie.

L'articolo 12 stabilisce che il Memorandum d'intesa diventi esecutivo all'atto della ratifica di entrambe le Parti e rimanga in vigore per cinque anni; ne disciplina le modalità di recesso.

L'articolo 13 si riferisce alle responsabilità di entrambe le Parti relative ad impegni assunti prima di una eventuale rescissione del Memorandum d'intesa.

A sei anni di distanza dalla firma, e poiché ormai da tempo in Indonesia si è avuto un mutamento di regime con l'avvento della democrazia, si può ritenere che un ulteriore slittamento della data di entrata in vigore del Memorandum d'intesa in questione potrebbe essere interpretato dalla controparte come un segnale politico di scarsa attenzione da parte italiana.

L'iter di ratifica era stato bloccato a suo tempo per motivi di opportunità politica riconducibili alla situazione di grave crisi interna all'Indonesia e al processo di indipendenza da Jakarta di Timor Est. In considerazione del fatto che rispetto a quella data si è avuto un positivo sviluppo delle istituzioni democratiche indonesiane e che l'indipendenza di Timor Est si è pienamente realizzata, si ritiene che si siano ristabilite le condizioni politiche affinché possa essere riavviato l'iter di ratifica.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'unica disposizione del Memorandum d'intesa tra l'Italia e l'Indonesia in materia di collaborazione nel campo della difesa, la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato, è l'articolo IV, che prevede l'invio di funzionari alle riunioni del Comitato Misto, incaricato dell'esame dei programmi operativi e che si terranno alternativamente in Indonesia ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Jakarta, con permanenza di cinque giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

Pernottamento

(euro 139 al giorno x 5 persone x 5 giorni euro 3.475

diaria giornaliera per ciascun funzionario

euro 140, cui si aggiungono euro 42

pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3

del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 140

viene ridotto di euro 47, corrispondente ad 1/3

della diaria (euro 135+euro 53) quale quota

media per contributi previdenziali, assistenziali

ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e

n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446

(euro 188 x 5 giorni x 5 persone = euro 4.700

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma - Jakarta

(euro 3.100 x 5 persone = euro 15.500 + euro 775

quale maggiorazione del 5 per cento = euro 16.275

Totale onere (articolo IV) euro 24.450

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2004, e per ciascuno dei bienni successivi, è di euro 24.450.

Si fa presente infine che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

In particolare, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

L'eventuale richiesta per le attività di formazione, per il personale da impiegare nelle attività militari, la possibilità di realizzare programmi di addestramento, di ricerca e sviluppo (articoli II e VI) potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

gli eventuali inviti ai cittadini dell'Indonesia per partecipare a convegni e seminari (articolo II) necessitano della preventiva autorizzazione e non comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;

L'articolo V prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare il Memorandum d'intesa con appositi contratti; va da sé che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Memorandum d'intesa (MOU), che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con la Repubblica di Indonesia nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo dell'addestramento, tecnologico ed industriale, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

B) Analisi del quadro normativo.

L'accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli Accordi internazionali mediante legge formale.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le disposizioni contenute nel Memorandum d'intesa e quelle di ratifica non incidono su leggi o regolamenti in vigore, non li modificano né comportano l'introduzione di norme di adeguamento all'ordinamento interno.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta *devolution*, in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva

dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione », per le ragioni indicate al secondo periodo della lettera *B*). Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In materia di Accordi con la Repubblica di Indonesia, nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono *in itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia ma relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti.

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti del Memorandum d'intesa sono il Ministero della difesa italiano e quello indonesiano. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Il recepimento del Memorandum d'intesa nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati alla lettera *F*), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

D) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

E) Impatto sui destinatari diretti.

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa che non sussistono condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

F) Impatto sui destinatari indiretti.

L'impatto sui destinatari indiretti, di cui alla lettera *A*) è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare

benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura « indotto » delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 24.450 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA
DELLA REPUBBLICA ^{DI} INDONESIA

SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI
DEGLI IMPIANTI, DELLA LOGISTICA E DELL'INDUSTRIA
PER LA DIFESA

Il Ministero della Difesa della REPUBBLICA ITALIANA e Dipartimento della Difesa e della Sicurezza della REPUBBLICA
INDONESIANA in seguito chiamati "parti", *K*

K - al fine di sviluppare amichevoli rapporti tra i due Paesi;

- considerato il comune interesse a promuovere la cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la Difesa; *K*

- riconosciuto una ^{da} *K* piu' stretta collaborazione in questi settori sarebbe vantaggiosa per entrambe le parti, oltre che ^{per} *K* entrambe ^{le} *K* industrie per la Difesa; *K*

- desiderando trarre dei benefici dalle proprie capacita' tecnologiche e industriali e volendo promuovere la cooperazione tra le proprie industrie;

- disposti a favorire la cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la Difesa, nell'ambito del presente Accordo in conformita' a leggi internazionali e a leggi e regolamenti in vigore nei rispetti Stati, *K*

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1**SCOPO**

Scopo del presente Accordo e' favorire la cooperazione bilaterale nel settore degli impianti, della logistica e dell'industria per la Difesa, in conformita' alle rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti nazionali. u

Per raggiungere questo scopo e nel reciproco interesse nazionale, le parti si impegneranno a promuovere la cooperazione reciproca con particolare riferimento alla logistica della Difesa oltre che all'approvvigionamento e alla produzione di impianti per la Difesa. u

ARTICOLO 2**FORME DI COOPERAZIONE**

La cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria della Difesa, trattata nel presente Accordo, puo' comprendere le seguenti forme: u

1 cooperazione nel settore dell'uso e della gestione di impianti della Difesa; u

2 cooperazione nel trasferimento di articoli, impianti e servizi della Difesa; u

- cooperazione sull'addestramento per la logistica;

- ricerca e sviluppo, insieme, oltre alla produzione di oggetti di interesse comune;

- cooperazione per le esportazioni a terzi oltre che approvvigionamento reciproco di impianti per la Difesa; u

- scambio di informazioni e dati sulla logistica e sull'industria per la difesa; u

- scambio di seminari e riunioni miste sulla logistica e sull'industria per la Difesa; u

- altre aree di cooperazione come stabilito di comune accordo da entrambe le Parti.

ARTICOLO 3**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE**

Su richiesta, le Parti stabiliranno particolari disposizioni di attuazione riguardanti specifici aspetti di questa cooperazione.

ARTICOLO 4**COMITATO MISTO**

1) Allo scopo di avvlare, ~~coordinare, e controllare~~ le attività eseguite nell'ambito del presente ~~Accordo~~ ^{Memorandum d'Intesa} sarà istituito un Comitato Misto ~~Italia-Indonesia~~ sui settori degli impianti, la logistica e l'industria della Difesa, di seguito chiamato "Comitato Misto".
Il Comitato Misto discuterà i diversi aspetti di questa cooperazione.

2) Il Comitato Misto sarà composto da non più di sette rappresentanti ufficiali di ciascuna Parte. Il Comitato Misto sarà ~~presieduto~~ ^{presieduto} dal Segretario Generale della Difesa del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Direttore Generale per i Materiali, le Strutture e i Servizi del Dipartimento di Difesa e Sicurezza della Repubblica Indonesiana.

3) Il Comitato Misto può istituire dei sotto-comitati per affrontare in maniera efficace specifici progetti di interesse comune.

4) Il Comitato Misto si incontrerà, in linea di massima, una volta l'anno, alternativamente in Indonesia e in Italia. La data, la sede e l'agenda saranno concordati dai due Presidenti.

5) I punti di contatto delle Parti saranno il Terzo reparto dell'Ufficio del Segretario Generale della difesa, per l'Italia, e l'Ufficio per le Relazioni Pubbliche e la Cooperazione estera del Dipartimento della Difesa e della Sicurezza, per l'Indonesia.

6) Gli incarichi del Comitato Misto saranno:

(a) identificare potenziali aree di cooperazione nel settore degli impianti e della logistica della Difesa oltre che in quello industriale; *h*

(b) proporre e discutere argomenti di comune interesse;

(c) avviare e organizzare le attività di cooperazione definite nell'articolo 2;

(d) controllare e rivedere le diverse attività iniziate nell'ambito del presente ~~Accordo~~ *Memorandum d'Intesa*; *h*

(e) consigliare disposizioni di attuazione, quando e se richiesto;

(f) proporre e prendere in considerazione possibili emendamenti al presente ~~Accordo~~ *Memorandum d'Intesa*. *h*

ARTICOLO 5

IMPEGNI CONTRATTUALI

1) Le Parti informeranno le rispettive industrie per la Difesa di principi di base del presente ~~Accordo~~ *Memorandum d'Intesa*. *h*

d'Intesa 2) Per quanto riguarda i contratti conclusi in relazione al presente ~~Accordo~~ *Memorandum*, ogni Parte, nell'ambito delle proprie responsabilità, farà tutto il possibile affinché i Contraenti adempiano gli obblighi contrattuali assunti.

ARTICOLO 6**SUPPORTO RECIPROCO**

1) Se una Parte intende acquistare impianti per la Difesa da una ditta fornitrice dello Stato dell'altra Parte, e richiede le relative informazioni, l'altra Parte fara' del proprio meglio per collaborare attraverso il Comitato Misto o i due Presidenti.

2) Se dovesse essere firmato un contratto per gli impianti per la Difesa:

(a) Si dovranno considerare la compensazione e i contro-acquisti.

(b) La Parte acquirente otterra' l'appoggio completo dell'Ufficio di Garanzia della Qualita' dell'altra Parte a condizioni simili a quelle applicate per le proprie Forze Armate. K

3) Per l'addestramento del proprio personale (compresi gli aspetti connessi con l'uso, oltre alla manutenzione), la Parte acquirente riceverà il supporto dell'altra Parte in termini concordati insieme, al fine di facilitare l'entrata in servizio dell'impianto per la difesa acquistato.

ARTICOLO 7**ASSEGNAZIONI DI BILANCIO**

Ogni Parte sosterra' le proprie spese connesse all'attuazione del presente accordo nell'ambito delle proprie assegnazioni finanziarie. K

ARTICOLO 8**PROPRIETA' INTELLETTUALE**

I diritti e gli impegni di ogni Parte nel campo della proprietà intellettuale, dei diritti d'autore nel proprio territorio, della consegna di licenze di produzione, di vendita a Terzi e protezione del brevetto relativo all'innovazione o allo sviluppo elaborato nell'ambito dei progetti bilaterali, saranno definiti nelle disposizioni di attuazione.

**ARTICOLO 9
SEGRETEZZA**

Sino alla determinazione di un Accordo generale sulla Sicurezza tra il Governo della REPUBBLICA ITALIANA e quello della REPUBBLICA
DI INDONESIA, saranno applicate le seguenti regole:

(a) Le Parti si impegnano a proteggere le informazioni classificate alle quali possono accedere nell'ambito del presente ^{Memorandum d'Intesa} ~~Accordo~~ conformemente alle proprie leggi e ai regolamenti nazionali.

(b) Le informazioni e gli impianti classificati vengono forniti solo attraverso canali ufficiali o tramite canali concordati dagli uffici di sicurezza delle Parti designate, queste informazioni e questi impianti sono etichettati con l'indicazione del livello di classificazione e dello Stato di origine, come segue:

| ITALIANO | INDONESIANO | INGLESE |
|------------------|----------------|--------------|
| SEGRETISSIMO | SANGAT RAHASIA | TOP SECRET |
| SEGRETO | RAHASIA | SECRET |
| RISERVATISSIMO | KONFIDENTIAL | CONFIDENTIAL |
| RISERVATO | TERBATAS | RESTRICTED |
| NON CLASSIFICATO | BIASA | UNCLASSIFIED |

d'Intesa (c) Tutti gli impianti e le informazioni ricevute nell'ambito del presente *Memorandum* ~~Accordo~~ non saranno trasferite, rivelate o rilasciate, direttamente o indirettamente, su base temporanea o permanente, a terzi o a persone non autorizzate o a entità senza un precedente consenso scritto della Parte originante.

ARTICOLO 10

VISITE

Le visite dei rappresentanti Italiani o Indonesiani nello Stato dell'altra Parte avverranno in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore nello Stato della Parte ospitante.

Ogni richiesta di visita sarà presentata attraverso canali ufficiali e sarà soggetta all'autorizzazione della relativa autorità dello Stato della Parte ospitante. Conferirà i dati del personale richiedente, il nome dell'Ufficio o della ditta, lo scopo e la durata della visita, oltre al nulla osta di segretezza in possesso del visitatore, come stabilito dai regolamenti dello Stato della Parte di origine. *KK*

ARTICOLO 11

RISOLUZIONE DELLE DISPUTE

1) Nel caso di una disputa riguardante l'interpretazione e l'attuazione del presente Accordo, entrambe le Parti avranno dei colloqui a livello di Comitato Misto al fine di risolvere in modo amichevole la disputa.

2) Nel caso non si arrivi ad una soluzione a questo livello, entrambi i Presidenti del Comitato Misto riferiranno l'argomento alle Parti, se necessario attraverso canali ufficiali.

ARTICOLO 12

ENTRATA IN VIGORE, EMENDAMENTI E TERMINE

Memorandum d'Intesa

1) Il presente ~~Accordo~~ entrerà in vigore alla data del ricevimento della seconda notifica con la quale le Parti comunicheranno ufficialmente l'adempimento delle rispettive procedure di ratifica e rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni. K

A meno di recesso da parte di una delle Parti, in accordo a quanto stabilito al paragrafo 3 di questo articolo, ~~l'Accordo stesso~~ *Memorandum d'Intesa* si riterrà rinnovato per un periodo di ulteriori cinque anni. K

2) Può essere emendato in ogni momento con il consenso scritto delle Parti.

3) Può essere risolto in ogni momento da entrambe le Parti dandone notifica (180) centottanta giorni prima.

Memorandum d'Intesa

4) Il termine dell'~~Accordo~~ non influenzerà la validità o la durata di qualsiasi contratto in corso concluso nel suo ambito. K

ARTICOLO 13

PROTEZIONE E TERMINE

Le rispettive responsabilità di entrambe le ^Pparti nel campo della sicurezza, protezione e trasferimento del materiale ~~ricevuto~~ *ricevute* e delle informazioni, ~~come definite negli Articoli 8, 9, e 11,~~ continueranno a sussistere anche dopo il termine del presente Accordo. K

A testimonianza di ciò i sottoscritti Rappresentanti, *deliberatamente autorizzati* nell'ambito della propria competenza governativa, hanno firmato il presente ~~Accordo~~ *Memorandum d'Intesa* dai loro rispettivi Governi.

Firmato a Jakarta , il 18 febbraio 1997 In due originali in lingua Italiana, Indonesiana e Inglese e tutti i testi sono ugualmente autentici. In caso di divergenze di Interpretazione, prevarra' il testo in Inglese.

**PER IL MINISTERO DELLA
DIFESA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

pi - per la via a

**PER IL DIPARTIMENTO
DELLA DIFESA E DELLA
SICUREZZA DELLA
REPUBBLICA INDONESIA**

[Signature]

Servizio del Contenzioso Diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legislativi

per copie conforme



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF DEFENCE
OF
THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE DEPARTMENT OF DEFENCE AND SECURITY
OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
CONCERNING COOPERATION
IN THE FIELD OF DEFENCE EQUIPMENT, LOGISTICS AND
INDUSTRY**

The Ministry of Defence of the Italian Republic and The Department of Defence & Security of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the "Parties"

aiming at development of friendly relations between the two Countries;

considering their common interest in promoting cooperation in defence equipment, logistics and industry

recognizing that closer cooperation in these fields will be beneficial to both Parties as well as both defence industries;

desiring to draw the benefit from their technological and industrial capabilities and to promote the cooperation among their own industries;

willing to promote cooperation in the field of defence equipment, logistics and industry within the framework of the present MOU in conformity with international laws, and laws and regulations in force in the State of each Party,

have agreed as follows :

ARTICLE I PURPOSE

- The purpose of the present MOU is to promote bilateral cooperation in the field of defence equipment, logistics and industry in compliance with the respective national laws and regulations.
- To achieve this purpose and in the respective national interests, the Parties will engage themselves in fostering mutual cooperation with particular reference to the defence logistics as well as procurement and production of defence equipment.

ARTICLE II FORMS OF COOPERATION

Cooperation in the field of defence equipment, logistics and industry covered by the present MOU, may include the following forms :

- cooperation in operation and management of defence equipment ;
- cooperation in transferring of defence articles, equipment and services ;
- cooperation on logistics training ;
- joint research and development as well as production on subject of mutual interest ;
- cooperation in exports to third parties as well as mutual procurement of defence equipment ;
- exchange of information and data on defence logistics and industry ;
- convening of joint seminars and meetings on defence logistics and industry ;
- other areas of cooperation as mutually agreed upon by both Parties.

ARTICLE III IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

The Parties shall conclude particular implementing arrangements pertaining to specific aspects of this cooperation, if required.

ARTICLE IV JOINT COMMITTEE

- 1) An Italian - Indonesian defence equipment, logistics and industry Joint Committee hereinafter referred to as the "Joint Committee" shall be formed for the purpose of initiating, coordinating and monitoring the different activities carried out in the framework of the present MOU. The Joint Committee shall discuss the various issues of this cooperation.
- 2) The Joint Committee will be composed of no more than seven official representatives from each Party. The Joint Committee will be Co-chaired by the Secretary General of the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Director General for Materiel, Facility and Services of the Department of Defence and Security of the Republic of Indonesia.
- 3) The Joint Committee may establish subcommittees to effectively address specific projects of mutual interest.
- 4) The Joint Committee will meet in principle, once a year, alternately in Italy and Indonesia. The date, site and agenda will be agreed upon between the Co-chairmen.
- 5) The points of contact of the Parties will be on the Italian side, the Third Division of the Office of the Secretary General of Defence and on the Indonesian side the Public Relations and Foreign Cooperation Bureau of the Department of Defence & Security.
- 6) The tasks of the Joint Committee will be :
 - (a) To identify potential areas of cooperation in defence equipment and logistics as well as industry ;
 - (b) To propose and discuss items of common interest ;
 - (c) To initiate and organize the cooperative activities defined in article II ;

- (d) To monitor and review the different activities initiated in the framework of the present MOU.
- (e) To recommend implementing arrangements, if and when required ;
- (f) To propose and take into consideration possible amendment to this Memorandum.

ARTICLE V CONTRACTUAL COMMITMENTS

- 1) The Parties will inform their respective defence industries about the basic principles of the present MOU.
- 2) As far as contracts concluded within the framework of the present MOU are concerned, each Party, within its field of responsibilities, will make its best endeavour to obtain that contractors fulfil all contractual obligation undertaken.

ARTICLE VI MUTUAL SUPPORT

- 1) If one Party contemplates procuring defence equipment from a supplying company from the state of the other Party, and requests related information, the other Party will make its best efforts to assist it through the Joint Committee or its Co-chairmen.
- 2) Should any contract for defence equipment be signed :
 - (a) Offset and counter purchase should be considered.
 - (b) The procuring Party will get from the other Party the full support of its Quality Assurance Agency on conditions similar to those applied for its own Armed Forces.

3) For the training of its personnel (including aspects of utilization as well as maintenance), the procuring Party shall receive the support of the other Party on mutually agreed terms, in order to facilitate the entry into service of the defence equipment procured.

ARTICLE VII BUDGETARY ALLOCATIONS

Each Party shall bear its own respective expenses during the implementation of the present MOU in accordance with its budgetary allocations.

ARTICLE VIII INTELLECTUAL PROPERTY

The rights and obligations of each Party in the field of intellectual property, copyright in its State territory, delivering of manufacturing licences, sale to third parties and protection of patent related to innovation or development elaborated in bilateral projects shall be defined in the implementing arrangements.

ARTICLE IX CONFIDENTIALITY

Until and prior to the settlement of a general security agreement between the government of the Italian Republic and the Republic of Indonesia, the following rules will apply :

(a) The Parties commit themselves to protect the classified information to which they may have access within the framework of the present MOU in accordance with their national laws and regulations.

(b) Classified information and equipment are only provided through official channels or by channels agreed upon by designated security agencies of the Parties. These information and equipment are labelled

with the indication of their classification level and State of origin as follows :

| ITALIAN | INDONESIAN | ENGLISH |
|------------------|----------------|--------------|
| SEGRETISSIMO | SANGAT RAHASIA | TOP SECRET |
| SEGRETO | RAHASIA | SECRET |
| RISERVATISSIMO | KONFIDENSIAL | CONFIDENTIAL |
| RISERVATO | TERBATAS | RESTRICTED |
| NON CLASSIFICATO | BIASA | UNCLASSIFIED |

(c) All equipment and information received in the framework of the present MOU shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third Parties or unauthorized persons and entities without the prior written consent of the originating Party.

ARTICLE X VISITS

Visits undertaken by Italian or Indonesian nationals in the State of the other Party shall take place in accordance with the laws and regulations in force in the State of the host Party.

Each application for visits shall be submitted through official channels and shall be subject to authorization of the relevant authority of the State of the host Party. It shall contain the applicant personal data, the name of the official agency or company, the purpose and duration of the visit as well as the security clearance under which the visitor has been qualified as defined by the regulations of the State of the Party of origin.

ARTICLE XI SETTLEMENT OF DISPUTES

1) In the event of any dispute concerning the interpretation and implementation of the present MOU, both Parties shall hold talks at the Joint Committee level in order to settle the dispute amicably.

In the event of a failure of settlement at this level, both Co-chairmen of the Joint Committee shall refer the matter to the Parties, if necessary through official channels.

ARTICLE XII

ENTRY INTO FORCE, AMENDMENTS AND TERMINATION

- 1) The present MOU shall enter into force on the date of receipt of the second notification with which the Parties will communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures and remain in force for a period of five (5) years. Unless terminated by either Party in accordance with paragraph 3 of this article, it shall be deemed to have been extended for a further period of five (5) years.
- 2) It can be amended at any time by mutual written agreement between the Parties.
- 3) It can be denounced at any time by either Party by giving a prior notification of one hundred eighty (180) days.
- 4) Its termination shall not affect the validity or duration of any ongoing contracts concluded within its framework.

ARTICLE XIII

PROTECTION AND TERMINATION


The respective responsibilities of both Parties in the field of security, protection and transfer of received equipment and information, as defined in Articles VIII, IX and XI, shall continue to apply even after the termination of the present MOU.

In witness thereof the undersigned Representatives, within their governmental competence, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done at *JAKARTA* on the *eighteen* of *February* in nineteen hundred ninety seven in two originals, in Italian, Indonesian and English languages, all texts are equally authentic.

In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE DEPARTMENT
OF DEFENCE AND SECURITY
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA



PAGINA BIANCA

€ 0,60



14PDL0058810